



PLUSIDERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA “LEGGE DI BILANCIO 2021”

Un quadro sintetico

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, c.d. “**Legge di Bilancio 2021**”. Il provvedimento si compone di 20 articoli ma le principali novità di carattere tributario sono contenute nell'articolo 1, formato da 1150 commi.

Di seguito si illustrano brevemente le disposizioni ivi contenute aventi maggiore rilievo sotto il profilo fiscale.

INDICE

1. *disposizioni in materia di tassazione dei ristorni*
2. *concorrenza parziale dei dividendi alla base imponibile ires per gli enti non commerciali*
3. *proroga dei bonus edilizi*
4. *proroga ed estensione del superbonus 110%*
5. *riallineamento dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica*
6. *semplificazione della nuova sabatini*
7. *proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto DI BENI strumentali*
8. *agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle zone economiche speciali*
9. *credito d'imposta per le minusvalenze realizzate in piani di risparmio a lungo termine*
10. *incentivi alle operazioni di aggregazione aziendale*
11. *disciplina straordinaria del fondo garanzia pmi*
12. *rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*
13. *disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*
14. *esenzione imu per il settore turistico*
15. *il nuovo bonus locazioni*
16. *modifica del regime fiscale dei fondi d'investimento esteri*
17. *modifica ai crediti d'imposta per la “transizione 4.0”*
18. *disposizioni in materia di plastic e sugar TAX*
19. *disposizioni varie in materia iva*
20. *proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati*

1.

Tassazione dei ristorni

(art. 1, comma 42)

La normativa in esame integra la disciplina della tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative.

Nello specifico, viene previsto che sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti dei soci persone fisiche, la cooperativa potrà applicare, previa deliberazione dell'assemblea, una ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta, in luogo di quella ordinaria del 26%.

Tale beneficio, usufruibile su opzione del destinatario e solo previa delibera assembleare, è applicabile, con le stesse modalità e termini, altresì alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale e deliberate prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

2.

Concorrenza parziale dei dividendi alla base imponibile IRES per gli enti non commerciali

(art. 1, commi da 44 a 47)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli utili percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale attività di "interesse generale" per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

L'agevolazione opera indistintamente sia per gli utili derivanti dalle partecipazioni possedute nell'ambito dell'attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata dall'ente.

Condizione di accesso al beneficio è che l'imposta non dovuta venga accantonata in una apposita riserva - indivisibile e non distribuibile per l'intera durata dell'ente - destinata al finanziamento delle attività di "interesse generale" ovvero, con esclusivo riferimento alle Fondazioni bancarie, in un apposito fondo destinato alle attività istituzionali.

3.

Proroga bonus edilizi

(art. 1, commi da 58 a 60 e 76)

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti incentivi edilizi:

- il **bonus facciate** che consente di detrarre il 90% dei costi sostenuti per interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, purché ubicati in specifiche zone individuate nel decreto ministeriale n. 1444/1968;
- l'**ecobonus** che consente di recuperare, con percentuali diversificate, i costi sostenuti per la riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato;
- il **bonus mobili** che accorda una detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, il cui ammontare massimo viene elevato a 16.000 euro;
- il **bonus verde** riconosciuto in presenza di interventi di sistemazione a verde di aree scoperte e private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari;

Infine, la detrazione irpef sugli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 16-bis del TUIR, continua a trovare applicazione, fino al 31 dicembre 2021, nella misura potenziata del 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas.

4.

Proroga ed estensione del superbonus 110%

(art. 1, commi da 66 a 67)

Viene prorogato al 30 giugno 2022 il **superbonus** introdotto dall'articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), il quale consente di usufruire di una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le novelle disposizioni prevedono una rideterminazione delle quote di detrazione delle suddette spese in:

- cinque quote annue di pari importo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- quattro quote annue di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Il superbonus viene inoltre esteso agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, nonché agli interventi finalizzati: (i) alla coibentazione del tetto; (ii) all'eliminazione delle barriere architettoniche e (iii) all'installazione di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Infine, quanto alle unità destinarie dell'incentivo - tra le quali rientrano quelle "funzionalmente indipendenti" site all'interno di edifici plurifamiliari - è stato chiarito che per quest'ultime devono intendersi quelle dotate di almeno 3 delle seguenti installazioni: (i) impianti per l'approvvigionamento idrico; (ii) impianti per il gas; (iii) impianti per l'energia elettrica e (iv) impianti di climatizzazione invernale.

Tali indicazioni sono state da ultimo recepite dall'Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 9 e 10 del 5 gennaio 2021.

5.

Riallineamento dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica

(art. 1, comma 83)

La disposizione in esame modifica la disciplina contenuta nell'articolo 110 del Decreto 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. "Decreto Agosto"), il quale accordava ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la facoltà di riallineare il valore fiscale delle partecipazioni detenute in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie, ai maggiori valori contabili.

L'intervento normativo in esame estende la facoltà di usufruire della disciplina del riallineamento tra valori civilistici e fiscali anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore fiscale attribuito ai beni è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui viene eseguito il riallineamento, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP applicata nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Inoltre il saldo attivo del riallineamento può essere affrancato, totalmente o parzialmente, tramite un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, applicata nella misura del 10%.

6.

Semplificazione della Nuova Sabatini

(art. 1, commi 95 e 96)

La disposizione in esame consente alle PMI di ottenere in un'unica soluzione il finanziamento riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, attrezzature e beni strumentali funzionali ad incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale.

La principale novità risiede nella facoltà di ottenere in un'unica soluzione anche i finanziamenti di importo superiore a 200.000€.

7.

Proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

(art. 1, commi 171 e 230)

Il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Il credito d'imposta in esame, come recentemente chiarito nella Risposta n. 85/E del 2020, assume natura di contributo in conto impianti, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, e risulta cumulabile con gli aiuti c.d. "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta fruibile in relazione alle spese di consulenza sostenute per la quotazione delle PMI. Tale credito, riconosciuto nella misura massima di 500.000 euro, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

8.

A agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle Zone Economiche Speciali

(art. commi da 173 a 176)

Le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno delle Zone economiche speciali (c.d. ZES), beneficiano di una riduzione pari al 50% dell'imposta sul reddito a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale viene intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una duplice condizione:

- il mantenimento dell'attività nella ZES per almeno 10 anni;
- la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Il beneficio spetta nei limiti e nelle condizioni previsti dai regolamenti per gli aiuti "de minimis" e, in ogni caso, non opera con riguardo alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o scioglimento.

9.

Credito di imposta per le minusvalenze realizzate in Piani di risparmio a lungo termine

(art. 1, commi da 219 a 225)

Le persone fisiche titolari di un piano di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), costituito dal 1° gennaio 2021, potranno beneficiare di un credito d'imposta parametrato alle minusvalenze realizzate sugli investimenti effettuati, in strumenti finanziari qualificati, entro il 31 dicembre 2021.

Più in dettaglio, viene consentito di trasformare le minusvalenze in credito d'imposta fruibile, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'anno in cui le minusvalenze sono state realizzate. Alternativamente, il credito in questione potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte, senza limiti di importo.

Condizioni di esigibilità del credito sono che quest'ultimo non ecceda il 20% delle somme investite in strumenti finanziari e che gli stessi siano detenuti per un periodo di tempo pari ad almeno 5 anni.

10.

Incentivi alle operazioni di aggregazione aziendale

(art. 1, comma da 233 a 243)

Le disposizioni in esame mirano ad incentivare le aggregazioni aziendali, realizzate attraverso operazioni straordinarie, accordando al soggetto risultante dall'operazione, per il periodo di imposta 2021, la facoltà di trasformare in credito di imposta una quota di attività per imposte anticipate (c.d. "DTA") riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Aiuto alla Crescita Economica (c.d. "ACE") maturate fino al periodo di imposta antecedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione.

Pertanto, in ipotesi di operazione avente efficacia giuridica nel 2021, le DTA convertibili saranno quelle maturate al 31 dicembre 2020, anche se la dichiarazione relativa al 2020 non è ancora stata presentata o le DTA non sono state iscritte in bilancio.

L'importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al 2% della somma: (i) delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c.; (ii) delle attività oggetto di conferimento.

Per poter fruire dell'agevolazione viene previsto che i soggetti partecipanti all'operazione:

- siano società operative da almeno due anni;
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non appartenessero allo stesso Gruppo, ovvero fossero legati da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, oppure ancora fossero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dall'articolo 2359 c.c.

L'efficacia della trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al versamento di una commissione - deducibile ai fini delle imposte sui redditi - pari al 25% della attività per le imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento deve avvenire: (i) per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione; (ii) per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Infine, si precisa che il credito derivante dalla trasformazione potrà, alternativamente, essere utilizzato in compensazione (senza limiti di importo), ceduto ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del DPR 602/1973 oppure chiesto a rimborso.

11.

Disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI

(art. 1, commi da 244 a 245)

Le garanzie riconosciute a supporto della liquidità delle PMI, introdotte dall'articolo 13 del Decreto 8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), vengono prorogate al 30 giugno 2021, così come la relativa disciplina straordinaria del Fondo di Garanzia PMI.

Tuttavia, con riguardo alle sole imprese che detengono un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, le suddette garanzie sono prorogate unicamente fino al 28 febbraio 2021. Tale limitazione viene introdotta per alleggerire l'operatività del Fondo PMI che, a causa degli interventi apportati dai decreti-Covid, ha visto incrementare a dismisura la propria entità.

12.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

(art. 1, comma 266)

La norma in esame consente di considerare irrilevanti, per un periodo massimo di cinque anni, le perdite prodotte nel corso dell'esercizio 2020.

Nello specifico viene previsto che, limitatamente alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, non possano trovare applicazione:

le disposizioni relative alla riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, ovvero al di sotto del limite legale, per perdite;

- le cause di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale.

Unica condizione prevista per beneficiare del "rinvio" della ricapitalizzazione delle società è che le perdite prodotte nel corso dell'esercizio 2020, vengano distintamente indicate in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

13.

Esenzione IMU per il settore turistico

(art. 1, commi da 599 a 601)

La normativa in commento - dando seguito a quanto già previsto dall'articolo 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - dispone l'abolizione del versamento della prima rata IMU, in scadenza alla data del 16 giugno 2021, per i possessori di immobili:

- adibiti a stabilimenti termali e balneari (di tipo marittimo, lacuale e fluviale);
- rientranti nella categoria catastale D/2 (quali alberghi e pensioni);
- rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;

- adibiti ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi.

Condizione per fruire dell'esonero dal versamento dell'imposta è che i proprietari delle strutture sopra elencate siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

14.

Il nuovo bonus locazioni

(art. 1, comma 602)

Il credito d'imposta riconosciuto, in favore dei conduttori, in misura pari al 60% del canone di locazione dovuto per immobili ad uso non abitativo - precedentemente previsto dall'articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - viene esteso ad agenzie di viaggio e tour operator.

Questi ultimi, infatti, congiuntamente alle imprese turistico ricettive, continuano a poter beneficiare dell'agevolazione in commento fino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

15.

Modifica del regime fiscale dei fondi d'investimento esteri

(art. 1, commi da 631 a 633)

Le disposizioni in esame mirano ad ottenere un'equiparazione tra il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (c.d. OICR) italiani e quello riservato agli OICR istituiti in Stati membri dell'Unione europea.

Più in dettaglio, viene previsto che gli OICR esteri istituiti in paesi UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (c.d. SEE) che consentono un adeguato scambio di informazioni, il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza, possano beneficiare, al pari degli OICR Italiani, dell'esenzione dalle imposte sui redditi in Italia sui proventi realizzati, tanto in sede di distribuzione di utili da parte di società italiane, quanto in sede di eventuale dismissione delle stesse.

16.

Modifica ai crediti d'imposta per la "Transizione 4.0"

(art. 1, commi da 1051 a 1067)

Le disposizioni in esame prorogano i crediti d'imposta per la c.d. "transizione 4.0", finalizzati a favorire le imprese negli investimenti effettuati, in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello della c.d. "Industria 4.0".

Nello specifico, il credito d'imposta relativo ad investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, viene confermato fino al 31 dicembre 2022.

Il bonus spetta nella misura: (i) del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; (ii) del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; (iii) del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli

investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

I soggetti che si avvalgono del credito sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In relazione all'acquisizione di beni nuovi, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale dalla quale risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli in uno degli allegati previsti e che siano interconnessi al sistema aziendale. Per i beni con costo unitario di acquisizione inferiore ai 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Il credito di imposta generato è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo (unica quota annuale per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro), a decorrere dall'anno di entrata in funzione ovvero dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni oggetto di investimento.

17.

Misure di contrasto alle frodi realizzate con falso plafond IVA

(art. 1, commi da 1079 a 1083)

Le disposizioni in esame mirano a fortificare il regime di contrasto alle frodi IVA realizzate mediante l'utilizzo di falso plafond, inibendo l'emissione delle lettere d'intento e delle fatture elettroniche recanti il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Le lettere d'intento, come è noto, consentono agli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza l'applicazione dell'IVA, entro un determinato plafond.

Dal 2021 troverà applicazione un meccanismo di blocco automatico delle lettere d'intento emesse da falsi esportatori abituali, ovvero da soggetti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli effettuati dalle autorità preposte, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false in quanto rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio.

18.

Disposizioni in materia di plastic e sugar tax

(art. 1, commi da 1084 a 1086)

Il comma 1084 integra le previgenti disposizioni - contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) - relative all'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. "Macsci"), realizzati con polimeri sintetici e funzionali al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Nello specifico la norma in esame, oltre a disporre una proroga dell'entrata in vigore della Plastic tax al 1° luglio 2021, introduce le seguenti modifiche alla disciplina di riferimento:

nella definizione di Macsci semilavorati vengono ricomprese le "preforme", ossia i manufatti idonei a diventare bottiglia o contenitore per bevande tramite apposito processo di soffiatura;

tra i soggetti obbligati al versamento dell'imposta sui Macsci, realizzati in Italia, vengono inclusi anche i committenti;

viene innalzata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dal pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione trimestrale.

Il comma 1086 incide invece sulla disciplina relativa all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax), posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022 ed estendendo la platea dei soggetti passivi.

Infatti tra questi ultimi viene ricompreso, oltre al fabbricante nazionale o, se diverso, al soggetto nazionale che provvede al condizionamento, anche il soggetto (residente o non in Italia) per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento. L'obbligazione tributaria continua a sorgere e a divenire esigibile all'atto della cessione dei prodotti ai consumatori o alle ditte nazionali che provvedono alla rivendita.

19.

Disposizioni varie in materia di IVA

(art. 1, commi da 1102 a 1106)

Viene introdotta la facoltà per i c.d. contribuenti minori, ammessi alla liquidazione trimestrale dell'IVA, di registrare le fatture entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

I successivi commi 1103 e 1104 stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio Nazionale, sono trasmessi telematicamente utilizzando il "Sistema di Interscambio" secondo il formato della fattura elettronica.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati, viene introdotta una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, ridotta della metà se l'invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Infine, viene chiarito che l'Agenzia delle Entrate, per la precompilazione dei documenti Iva, si avvarrà, oltre che dei dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche di quelli presenti nell'anagrafe tributaria relativi alla dichiarazione dell'anno precedente e alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti.

20.

Proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

(art. 1, commi da 1122 a 1123)

Viene prorogata la facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2021, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva applicata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con aliquota dell'11%.

L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o, alternativamente, può essere oggetto di rateizzazione fino ad un massimo di tre rate annue di pari importo, sempre a decorrere dal 30 giugno 2021. In tale ultima ipotesi saranno inoltre dovuti degli interessi, applicati nella misura del 3% annuo, da versare per ciascuna rata.

La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

CONTATTI

**Via Ventiquattro Maggio n.43
00187 Roma**

T. +39 06 95215700

F. +39 06 95215769

Info@plusiders.com

**Via Cusani n.5
20121 Milano**

T. +39 02 92955400

F. +39 02 92955469

Info@plusiders.com